

Codice A1813B

D.D. 1 febbraio 2021, n. 253

R.D. 523/1904. Rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 4921, assunta con determinazione dirigenziale n. 1072 in data 12/04/2017, per la realizzazione di n. 2 attraversamenti in subalveo del Torrente Banna-Bendola e dello Scolatore Bannetta, in Comune di Nole, località Strada Pelle. Richiedente: SMAT S.p.A..



ATTO DD 253/A1813B/2021

DEL 01/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 4921, assunta con determinazione dirigenziale n. 1072 in data 12/04/2017, per la realizzazione di n. 2 attraversamenti in subalveo del Torrente Banna-Bendola e dello Scolatore Bannetta, in Comune di Nole, località Strada Pelle. Richiedente: SMAT S.p.A..

Con nota in data 26/01/2021 prot. 5580, acquisita al protocollo di questo Settore in data 27.01.2021 al n. 3839/A1813B, la SMAT S.p.A., C.F. 07937540016, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 4921, assunta con determinazione dirigenziale n.1072 in data 12/04/2017.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di n. 2 attraversamenti in subalveo aventi lunghezza (misurata trasversalmente all'alveo) di 10m ciascuno, costituiti da tubazione in PEad di diametro De=200 inserita in tubo camicia in acciaio bitumato di diametro DN=400, protetti da bauletto in c.a. di sezione quadrata 80X80cm, da eseguirsi entrambi a monte degli attraversamenti di Strada Pelle sul Torrente Banna-Bendola e sullo Scolatore Bannetta, in Comune di Nole.

Il progettista e Direttore dei lavori ing. Piercarlo Montaldo, con nota in data 15/01/2021, allegata alla su richiamata istanza di rinnovo del provvedimento autorizzativo di che trattasi, dichiara che *"...non sono variate le condizioni dei luoghi di cui all'autorizzazione in oggetto e che il progetto esecutivo è conforme all'autorizzazione in oggetto"*.

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore, che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così

come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, visti gli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente, il rinnovo dell'autorizzazione idraulica in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAD);
- le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- la precedente autorizzazione idraulica n. 4921, assunta con determinazione dirigenziale n.1072 in data 12/04/2017;
- il punto 9 della suddetta autorizzazione con il quale veniva fissato in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di ricevimento dell'autorizzazione stessa, il termine massimo entro cui dovevano essere eseguiti i lavori;
- l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione medesima, presentata da SMAT S.p.A. in data 26/01/2021, e le motivazioni in essa addotte;
- la nota recante data 15/01/2021, allegata alla suddetta istanza, con la quale il progettista e Direttore dei lavori, ing. Piercarlo Montaldo, dichiara che "...non sono variate le condizioni dei luoghi di cui all'autorizzazione in oggetto e che il progetto esecutivo è conforme all'autorizzazione in oggetto";
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

determina

di concedere, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, fatti salvi i diritti di terzi, nonché le

competenze di altri Enti o Amministrazioni, al richiedente SMAT S.p.A. il rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 4921, assunta con determinazione dirigenziale n. 1072 in data 12/04/2017, subordinatamente all'osservanza di quanto segue:

1. il rinnovo ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di ulteriore proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

2. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni già contenute nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1072 in data 12/04/2017, con la quale questo Settore ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n. 4921, che qui s'intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni